

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE DELL’AZIENDA SPECIALE FARMASOCIOSANTARIA CAPITOLINA – FARMACAP.

ART.1. Per incarichi di patrocinio legale si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla Farmacap in occasione di ogni singola vertenza, dinanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio. Rientra nell’ambito della rappresentanza legale l’assistenza legale fornita in preparazione di un procedimento giudiziario ovvero in presenza di un indizio concreto e/o di una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario.

ART. 2. La FARMACAP in materia di affidamento di incarichi di rappresentanza legale garantisce che:

- i contenziosi vengano affidati ai professionisti iscritti nell’Albo istituito dalla Farmacap, laddove ci siano soggetti in possesso di idonea esperienza e specializzazione;
- i contenziosi vengono affidati in modo tale da garantire il coinvolgimento del maggior numero possibile di studi legali;
- la rappresentanza venga conferita tenendo conto della complessità del giudizio e della specializzazione dei professionisti;
- il conferimento dell’incarico avvenga con tempestività:
 - a. in fase di precontenzioso: entro un termine congruo tale da garantire la presentazione di controdeduzione da parte della Farmacap e decorrente dalla data di ricevimento della richiesta / nota del legale di controparte;
 - b. per i procedimenti giudiziari: entro un termine tale da garantire la regolare costituzione in giudizio della Farmacap;
- il conferimento dell’incarico avvenga nel rispetto del criterio di proporzionalità e rotazione; a tal fine, possono essere conferiti contemporaneamente a ciascun avvocato un numero massimo di 5 (cinque) contenziosi .

ART. 3.

L’incarico viene affidato per tutti i gradi di merito e, separatamente, per le Giurisdizioni superiori, salvo diversa valutazione di opportunità, da cui consegue l’affidamento della causa ad altro legale nell’ultimo grado di giudizio.

ART. 4.



1. L'Ufficio Legale, al fine di individuare l'avvocato a cui conferire il mandato in relazione al singolo procedimento giudiziario o controversia stragiudiziale, esamina i curricula dei professionisti iscritti nell'Albo degli Avvocati.
2. L'Ufficio Legale, individua, nel rispetto del principio di proporzionalità e rotazione, di cui al precedente art. 2 e sulla base dei criteri di seguito indicati, i professionisti idonei al conferimento dello specifico incarico e li trasmette al Commissario Straordinario e al Direttore Generale:
 - materia del contenzioso;
 - complessità del procedimento;
 - foro di competenza della causa da affidare;
 - casi di complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto.
3. Il Commissario Straordinario sceglie il professionista a cui conferire l'incarico di rappresentanza e ne dà notizia all'Ufficio Legale.
4. L'Ufficio Legale predispose la procura e/o l'atto necessario che viene sottoposto alla firma del Direttore Generale.
5. In deroga a quanto previsto dal presente articolo e al precedente art. 2, è fatta salva la facoltà del Commissario Straordinario di conferire incarichi di rappresentanza giudiziale nei seguenti casi:
 - a. particolare complessità del giudizio;
 - b. casi di complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
 - c. necessità di conferire l'incarico con particolare tempestività per eccezionali ragioni di urgenza.

ART.5.

1. Il compenso massimo che FARMACAP riconoscerà al professionista sarà determinato applicando gli importi minimi previsti dal tariffario forense (D.M. 55/2014).
2. Qualora la sentenza favorevole alla Farmacap condanni la controparte al pagamento delle spese legali, in misura superiore rispetto al compenso pattuito, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato ed effettivamente corrisposto alla Farmacap. In questo caso, l'Avvocato incaricato curerà, per conto e in nome della Farmacap e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.
3. Il professionista incaricato è tenuto ad esprimere, ove richiesto, motivato parere circa l'opportunità/convenienza di esperire ulteriori gradi di giudizio, ovvero a risolvere transattivamente la causa in corso. L'incarico deve, in ogni caso, ritenersi comprensivo della predisposizione dell'atto di transazione e di ogni attività ad esso propedeutica o conseguente.
4. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese a corrispondere quanto dovuto al domiciliatario.



5. In caso di precontenzioso, qualora questo sia risolto e non sfoci in un procedimento giudiziario, al professionista incaricato potrà spettare un compenso non superiore ai suddetti minimi tariffari (D.M. 55/2014), con riferimento alla sola voce “studio della controversia.

